

Prima il bullismo o il cyberbullismo?

Due fenomeni, una legge e un sistema di diritti "proclamati" e doveri disattesi

Inclusione Scolastica - di Calcagni Maria



La Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" nasce per contrastare il suddetto fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti. La paternità della legge è attribuita alla senatrice Elena Ferrara, insegnante di Carolina Picchio, giovane studentessa di Novara che nel 2013 si tolse la vita a soli 14 anni, vittima di cyberbullismo.

Ma cosa è il cyber bullismo?

La suddetta legge definisce cyberbullismo "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Si parla di cyberbullismo quando le azioni di bullismo si verificano attraverso dispositivi informatici/elettronici; sono azioni volontarie, ripetute e non occasionali, la percezione del danno inflitto deve essere palese alla vittima spesso ignara di chi sia il "responsabile". Allo stesso tempo la distanza spazio-temporale del perseguitato dal *cyberbullo* rende più difficile la comprensione della sofferenza provata dalla vittima stessa; questo differenzia il cyberbullismo dal bullismo tradizionale (Hinduja, Patchin, 2009).

Nei giovani si sono sempre osservati atteggiamenti di tipo prevaricatorio, tuttavia la rete ha amplificato tali comportamenti, ponendoci di fronte ad un nuovo fenomeno basato sull'illusione di restare anonimi grazie ad uno schermo.

Il cyberbullismo viene considerato quindi uno sviluppo del bullismo tradizionale ma, pur condividendone le basilari caratteristiche, se ne differenzia in alcuni aspetti. Nel cyberbullismo (o bullismo elettronico), la prepotenza è imposta attraverso le abilità acquisite nelle nuove tecnologie, in quanto risulta veloce e semplice diffondere messaggi, informazioni, video con l'intento di molestare, danneggiare, svalutare, disprezzare un individuo o gruppo di persone. Nel bullismo tradizionale le azioni di sistematica prevaricazione e sopruso sono messe in atto in un luogo reale da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la "vittima". Tali azioni possono essere dirette mediante attacchi espliciti nei confronti della vittima di tipo fisico o verbale o indirette attraverso danneggiamenti del perseguitato nelle sue relazioni con le altre persone, mediante atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia.

I recenti dati del Censis sul bullismo e cyberbullismo rilevano come i fenomeni si siano estesi ormai anche tra i giovani al di sotto dei 14 anni, in tal caso la legge, pur rappresentando "*un primo grande passo di civiltà*", come dichiara la senatrice Ferrara, presenta alcune debolezze. La più evidente è che la definizione si riferisce chiaramente e esclusivamente al bullismo on line, e non al bullismo "in presenza" che pur meriterebbe un provvedimento mirato in ambito scolastico anche nel caso di alunni minori di 14 anni, i quali si trovano, in caso di "indifferenza" dei genitori, privi di strumenti di tutela diretta.

La legge, inoltre, tra le azioni mirate alla tutela e all'educazione nei confronti dei minori coinvolti, prevede nelle scuole la figura del "**referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo**"; non è chiara però la modalità di designazione di una figura così importante nell'opera di prevenzione, né è definito adeguatamente il piano di formazione dei referenti stessi.

La normativa propone quindi un lavoro di notevole impegno di studio attribuendo alla scuola un ruolo privilegiato nella possibile intercettazione di certi fenomeni. Stupisce come la L.71 non sottolinei la necessità del ruolo attivo della famiglia nell'orientare i figli ad un corretto utilizzo delle tecnologie come naturale estensione dei doveri educativi. Di conseguenza non è irragionevole temere il rischio di una ulteriore deresponsabilizzazione e delega genitoriale nei confronti della scuola.

Le integrazioni al **Regolamento di Istituto** ed al **Patto di corresponsabilità** richieste alle istituzioni scolastiche dovranno quindi definire al meglio i compiti e le responsabilità "in educando" delle diverse agenzie al fine di aprire le porte ad un'intensa e funzionale collaborazione scuola-famiglia.

Auspico che gli atti formali indicati dalla legge non diventino "elegantissimi" documenti burocratici ma si concretizzino in azioni chiare e costruttive nel rispetto della dignità di ogni individuo che vive e si impegna nella scuola e per la scuola; citando Auguste Comte "*l'uomo non ha altro diritto che quello di compiere tutti i propri doveri*"; mi chiedo se la proclamazione di tanti diritti, accompagnata dai "privilegi" derivanti dalla cultura dei pochi doveri, non sia una concausa del dilagante e degenerato fenomeno del bullismo.

Maria Calcagni, docente dell' Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca (Fr).